

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3267 Data emissione: 27/02/2025 Argomenti: Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione, Esecuzione del contratto Oggetto: D.Lgs. 209/2024, art. 92 - Apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa in sostituzione del CRE. Quesito:

L'articolo in oggetto, apporta modifiche all'allegato II.14, art. 12 del Codice, introducendo il comma 11 -bis che prevede, per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa. A livello pratico ed operativo si ritiene che, tale "visto", debba concretizzarsi con la redazione di un'attestazione semplificata con la quale, il DL, dichiara la "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a corredo delle fatture presentate dalle imprese. Esempio pratico di dichiarazione di buona esecuzione: "In riferimento alla fattura n. ____ del ____ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed entro i tempi contrattuali previsti. Tenendo conto delle opere eseguite, si conferma la corrispondenza del lavoro svolto, con quanto fatturato, ai fini del pagamento". VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e sua firma). Con l'occasione si chiede se, tale previsione normativa, possa analogamente estendersi anche ai servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA con la differenza di attestazione da parte del RUP oppure del DEC qualora nominato, in luogo del DL.

Risposta aggiornata

La disposizione di cui all'allegato II.14, comma 11 bis da voi richiamata trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I "Dell'esecuzione dei contratti dei lavori", ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all'art. 38.